

R.G. [REDACTED]/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Silvia Albano,
nella causa n. R.G. [REDACTED]/2015, pendente

tra

[REDACTED]

- ricorrente -

e

[REDACTED]

- resistente -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2017;
vista la relazione della CTU sull'audizione dei figli minori delle parti e le note depositate dalla difesa delle parti;
osserva:

L'audizione dei figli minori delle parti svolta all'udienza del 3 aprile 2017 ha evidenziato che l'elevata conflittualità manifestata dalle parti coinvolge impropriamente i minori ed essi manifestano già un grave disagio, oltre a rapporti problematici con la madre. Tale situazione impone a questo giudice di adottare dei provvedimenti urgenti a tutela dei minori, in attesa degli esiti definitivi della CTU, ed induce a ritenere contrario agli interessi della prole l'affidamento ad entrambi i genitori.

E' necessario, infatti, che vengano adottati tutti gli interventi necessari a ripristinare una comunicazione tra i genitori riguardo ai figli ed al progetto genitoriale, a contenere la conflittualità ed a ristabilire una relazione serena ed equilibrata dei minori con entrambe le figure genitoriali.

In parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, i figli minori delle parti, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] devono pertanto essere affidati al Servizio Sociale territorialmente competente.

La regola di giudizio imposta al giudice in ordine all'affidamento del minore ed ai provvedimenti conseguenti è unicamente l'interesse morale e materiale della prole. La generica norma di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art 337 ter c.c. (introdotto dal D.Lgs n. 154/2013 e prima contenuta nell'art 155 c.c.), "adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole", consente di ritenere che il giudice possa disporre l'affidamento del minore a terzi (cfr. Cass. n. 24907/2008 e 19065/2008). Tanto più che il nuovo testo della norma (art 337 ter cit.) prevede esplicitamente addirittura la possibilità dell'affidamento familiare del minore.

Il servizio affidatario dovrà predisporre un progetto di presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi territoriali, compresa la ASL di riferimento, individuando gli interventi necessari a ripristinare un sano ed equilibrato rapporto dei figli con la madre ed a realizzare un contenimento della conflittualità (sostegno alla genitorialità, terapia familiare, terapia individuale dei genitori o altro), avvalendosi se necessario anche di centri specializzati convenzionati e



valutando l'idoneità di eventuali centri privati scelti di comune accordo tra le parti (che dovranno comunque relazionare al servizio affidatario in ordine all'attività svolta), con l'obiettivo di ripristinare le condizioni per l'affidamento condiviso dei figli minori.

La collocazione prevalente dei minori, considerato il desiderio espresso unanimemente dagli stessi, sarà presso il padre, [REDACTED], con i tempi di frequentazione della madre indicati in dispositivo, che potranno essere comunque modificati dal Servizio affidatario. Una diversa collocazione, anche alternata, rischierebbe, infatti, di inasprire i rapporti tra i minori e la madre ed accentuare il sentimento di ostilità che i minori manifestano verso la stessa.

All'affidamento al Servizio Sociale deve accompagnarsi una drastica limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che garantisca che gli interventi vengano effettivamente svolti e che le scelte importanti per la vita dei minori vengano effettuate nel loro esclusivo interesse, fuori dal conflitto genitoriale e dalle reciproche rivendicazioni.

Gli operatori dei diversi servizi saranno tenuti a coordinarsi per ottemperare alle incombenze connesse all'esercizio della responsabilità genitoriale. In particolare, i servizi affidatari dovranno assumere, in caso di discordia tra i genitori, le decisioni di maggiore rilievo per i minori inerenti la scuola, la salute e lo sport, mentre le responsabilità connesse alle decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere di pertinenza dell'uno o dell'altro genitore.

Il servizio sociale dovrà raccordarsi con la CTU, d.ssa [REDACTED], anche per concordare il progetto di presa in carico, e dovrà monitorare costantemente l'andamento delle relazioni familiari relazionando in merito ogni quattro mesi e segnalando tempestivamente a questo giudice ogni comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale o del Servizio affidatario, segnalando la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità disposte con il presente provvedimento.

Il Servizio Sociale dovrà inoltre tempestivamente segnalare a questo giudice la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo con la possibilità di ripristinare l'affidamento genitoriale.

Giusto il disposto dell'art.337 sexies c.c la casa coniugale sita in Roma, via della [REDACTED], deve essere assegnata al sig. [REDACTED] dando termine di giorni 60 alla sig.ra [REDACTED] per allontanarsene asportando i propri effetti personali.

L'assegno di mantenimento per i figli, posto a carico del sig. [REDACTED] ed ammontante ad € 6.000,00 mensili deve essere revocato

P.Q.M.

In parziale modifica dei provvedimenti presidenziali:

1. affida i figli minori delle parti [REDACTED] al servizio sociale territorialmente competente (Municipio XV) con le limitazioni alla responsabilità genitoriale di cui in motivazione;
2. il servizio affidatario dovrà attivare gli interventi di cui in motivazione e relazionare a questo giudice come ivi indicato;
3. i minori saranno prevalentemente collocati presso il padre;
4. la madre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà previo accordo con l'altro genitore, con i figli e con il servizio affidatario; in mancanza di accordo: il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola e del tennis di Francesca, fino alle ore 22,00 quando la madre li riaccompagnerà dal padre; e la domenica a pranzo a settimane alterne, per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando



con l'altro genitore le festività principali; per trenta giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno ed in mancanza di accordo a luglio negli anni pari e ad agosto negli anni dispari; una settimana durante l'inverno (cd. settimana bianca) ad anni alterni che in mancanza di accordo si indica nell'ultima settimana di febbraio; il giorno della festa della mamma ed il giorno del suo compleanno; il giorno del compleanno dei figli ad anni alterni;

5. assegna la casa coniugale sita in Roma, via [REDACTED], a [REDACTED] dando termine di giorni 60 alla sig.ra [REDACTED] per allontanarsene asportando i propri effetti personali;

6. revoca l'assegno di mantenimento per i figli posto a carico di [REDACTED];

Si comunichi alle parti ed al Servizio sociale affidatario.

Roma, 16/05/2017

IL GIUDICE
Silvia Albano

